

Schema di provvedimento

Regolamento concernente le procedure di vigilanza svolte dalla Direzione Reti e servizi di comunicazione elettronica in ordine a segnalazioni, da parte di operatori, di presunte violazioni di norme, regolamenti o provvedimenti dell’Autorità

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione di Consiglio del _____ 2011;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1990; e in particolare, l’articolo 2, così come modificato dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che impone la rivisitazione della disciplina relativa ai termini procedurali;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 455, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 113 del 17 maggio 2001;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001 così come successivamente modificata;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante il “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, così come successivamente modificata;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS del 17 gennaio 2007, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni del regolamento di organizzazione e di funzionamento dell’Autorità*”, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 63/06/CONS del 2 febbraio 2006, recante “*Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell’ Autorità*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2006;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 208 del 6 settembre 2010;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 76 del 31 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009, recante “*Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell’accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010;

VISTA la delibera n. 499/10/CONS del 23 settembre 2010, recante “*Adeguamento e innovazione della metodologia dei test di prezzo attualmente utilizzati nell’ambito della delibera n. 152/02/CONS (Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa)*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2010;

CONSIDERATA l’opportunità di disciplinare, mediante un apposito regolamento, l’attività di vigilanza svolta dalla Direzione Reti e Servizi di comunicazioni elettroniche in ordine a segnalazioni, da parte degli operatori, di presunte violazioni di norme, regolamenti o provvedimenti dell’Autorità in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche;

RAVVISATA la necessità di razionalizzare il flusso in entrata delle segnalazioni nel settore delle comunicazioni elettroniche e di consentire una trattazione più organica, unitaria e veloce delle stesse;

RITENUTO, altresì, necessario esplicitare gli elementi che rendono una segnalazione irricevibile, inammissibile ovvero manifestamente infondata: ciò al fine di consentire ai soggetti che inviano segnalazioni di redigere le stesse in maniera corretta;

UDITA la relazione dei Commissari _____ e _____, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1 Definizioni

- 1) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";
 - b) per Regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
 - c) per Direzione, la Direzione Reti e Servizi di comunicazioni elettroniche (unità organizzativa di primo livello di cui all'art. 13 del Regolamento di organizzazione);
 - d) per Direttore, il responsabile della Direzione Reti e Servizi di comunicazioni elettroniche;
 - e) per Ufficio, l'unità organizzativa di secondo livello di cui alla delibera n.25/07/CONS;
 - f) per Responsabile del procedimento, il responsabile di ciascuna unità organizzativa di secondo livello o funzionario all'uopo designato a cui, conformemente al Regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e di ogni altro adempimento inerente il procedimento di cui al presente regolamento;
 - g) per Operatore, il soggetto in possesso di un idoneo titolo abilitativo per la fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.

Articolo 2 Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina l'attività di vigilanza svolta dalla Direzione a seguito della segnalazione, da parte di operatori di comunicazioni elettroniche e/o associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi, di presunte

- 2) Ove possibile, le previsioni del presente regolamento si applicano anche ai procedimenti istruttori che la Direzione intenda intraprendere ancorchè in assenza di una specifica segnalazione esterna.
- 3) Sono fatte salve le previsioni contenute in provvedimenti disciplinanti specifici procedimenti di vigilanza.

Articolo 3 **Presentazione e trattazione delle segnalazioni**

- 1) Tutti gli operatori interessati e/o le associazioni od organizzazioni rappresentative dei loro interessi possono chiedere l'intervento di vigilanza della Direzione segnalando eventuali violazioni della normativa in materia di reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
- 2) Le segnalazioni, ancorché effettuate da più soggetti congiuntamente, devono contenere le seguenti indicazioni, a pena di **inammissibilità**:
 - a) la denominazione o ragione sociale del segnalante, con l'indicazione dell'organo che ne ha la rappresentanza, nonché la sua sede legale;
 - b) l'indicazione del nominativo di un referente;
 - c) i recapiti a cui l'Autorità possa indirizzare eventuali comunicazioni tramite posta elettronica certificata;
 - d) l'autore della presunta violazione, con l'indicazione della relativa denominazione sociale e sede legale;
 - e) le previsioni giuridiche che si presumono violate;
 - f) i fatti all'origine della segnalazione, le ragioni tecniche, economiche e giuridiche su cui la stessa si fonda, nonché le relative conclusioni;
 - g) l'indicazione del periodo al quale si riferiscono le condotte segnalate.

Esse devono altresì indicare i documenti probanti la presunta violazione, ove presenti.

- 3) Le segnalazioni debbono essere debitamente sottoscritte, a pena di **irricevibilità**, dal soggetto avente titolo.
- 4) Le stesse debbono, poi, essere inoltrate all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche, a pena di **irricevibilità**, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (all'indirizzo agcom@cert.agcom.it).

- 5) Entro trenta giorni dalla ricezione della segnalazione, la Direzione riscontra la stessa comunicandone l'archiviazione, ai sensi dell'art. 4, ovvero l'avvio del procedimento di vigilanza, ai sensi dell'art. 5, ed il nominativo del relativo responsabile.

Articolo 4 Archiviazione

- 1) Il Direttore, su proposta dell'Ufficio competente, con motivazione sintetica, dispone, anche utilizzando procedure semplificate, l'archiviazione immediata delle segnalazioni inammissibili, irricevibili e di quelle manifestamente infondate.
- 2) Sono inammissibili le segnalazioni che non contengano tutti gli elementi di cui alle lettere da a) a g) del comma 3 dell'articolo 2.
- 3) Sono irricevibili le segnalazioni che non siano state debitamente sottoscritte dal soggetto avente titolo ovvero che non siano state inoltrate all'Autorità tramite posta elettronica certificata.
- 4) Sono, altresì, irricevibili le segnalazioni riguardanti attività di vigilanza che non siano di competenza dell'Autorità. In tal caso, le segnalazioni verranno trasmesse all'Amministrazione competente, dandone informazione al soggetto segnalante.
- 5) Sono manifestamente infondate le segnalazioni che siano del tutto prive dei presupposti di fatto e di diritto.
- 6) L'archiviazione è comunicata al segnalante e, se del caso, all'autore della presunta violazione.

Articolo 5 Avvio e svolgimento del procedimento di vigilanza

- 1) Ove sulla base dei primi riscontri effettuati si ravvisi la necessità di provvedere ai dovuti approfondimenti, la Direzione comunica alle parti coinvolte l'avvio del procedimento di vigilanza e il nominativo del relativo responsabile, al fine di verificare la fondatezza della presunta violazione.
- 2) La comunicazione di avvio del procedimento indirizzata all'autore della presunta violazione è corredata di copia della segnalazione, salvo che non sussistano oggettivi e fondati motivi di riservatezza, adeguatamente giustificati dal segnalante. L'accoglimento, anche parziale, di questi ultimi è sottoposto alla valutazione dell'Ufficio.
- 3) Con la comunicazione di avvio di cui al comma 2 la Direzione invita, altresì, l'autore della presunta violazione a far pervenire le proprie osservazioni in merito, assegnandogli un termine per la relativa trasmissione.

- 4) Nell'ambito di uno stesso procedimento può essere disposta anche la trattazione congiunta di più segnalazioni, ove si ritenga necessario procedere ad una valutazione d'insieme, anche al fine di garantire maggiore celerità ed efficacia di intervento.
- 5) Ove se ne ravvisi l'opportunità, il Direttore, su proposta dell'Ufficio, può disporre la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità di un avviso di avvio del procedimento.

Articolo 6

Acquisizione di informazioni

- 1) Le richieste di informazioni e/o di esibizione di documenti da parte dell'Ufficio sono formulate per iscritto e comunicate ai soggetti destinatari mediante posta elettronica certificata.
- 2) Le richieste di cui al comma 1 debbono indicare:
 - a) lo scopo della richiesta;
 - b) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta ovvero dovrà essere esibito il documento;
 - c) le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni ovvero esibiti i documenti;
 - d) le sanzioni eventualmente applicabili in caso di omessa, ritardata o incompleta risposta alla richiesta.
- 3) Il periodo di tempo intercorso tra la richiesta di informazioni e la trasmissione delle stesse è escluso dal computo del termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 7.
- 4) L'acquisizione di informazioni può avvenire anche nel corso di apposite audizioni, convocate con almeno tre giorni di preavviso, salvo diverso accordo con i soggetti auditi. Il tempo intercorso tra la convocazione e l'audizione, incluso ogni differimento dell'audizione richiesto dalle parti convocate, è escluso dal computo del termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 7.
- 5) Su proposta dell'Ufficio, il Direttore può richiedere l'acquisizione di pareri di altre Amministrazioni ovvero di altre Direzioni o Servizi dell'Autorità e, altresì, richiederne la collaborazione. Nel caso di richiesta ad altre Amministrazioni, il periodo di tempo intercorso tra la richiesta di informazioni e la trasmissione delle stesse è escluso dal computo del termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 7.
- 6) Nel caso in cui l'acquisizione delle informazioni avvenga mediante un intervento ispettivo, il periodo necessario per lo svolgimento dello stesso è escluso dal computo del termine di conclusione del procedimento di cui all'articolo 7.

Articolo 7
Termine del procedimento di vigilanza

- 1) Il procedimento di vigilanza si conclude nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento, salvo le sospensioni di cui al precedente articolo 6.
- 2) Ove si rendano necessari approfondimenti istruttori, il Direttore, su proposta dell'Ufficio, può disporre una proroga del termine di cui al comma 1 per un periodo non superiore a 30 giorni.

Articolo 8
Esiti del procedimento di vigilanza

- 1) Nel caso di insussistenza della violazione segnalata, il Direttore dispone l'archiviazione del procedimento di vigilanza.
- 2) Nel caso di possibile sussistenza della violazione rilevata dal segnalante, il responsabile dell'Ufficio trasmette al Direttore i relativi atti ai sensi di quanto previsto dal regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS e s.m.i.
- 3) Laddove si ravvisi la necessità di adottare appositi provvedimenti, il Direttore invia gli esiti del procedimento agli uffici dell'Autorità a ciò preposti.
- 4) Delle decisioni di cui ai commi precedenti è data comunicazione al soggetto segnalante.

Articolo 9
Disposizioni Finali

- 1) L'Autorità si riserva di adottare, per la trasmissione delle istanze di cui al presente regolamento, un apposito modulo disponibile sul sito *web*.
- 2) Decorsi 60 giorni dall'adozione del modulo, le segnalazioni potranno essere inviate esclusivamente attraverso la modulistica disponibile sul sito *web* e le procedure ivi indicate.

A. Quesito

A.1 Si richiedono osservazioni in merito allo schema di provvedimento.

A.2 Si sollecitano proposte circa la modulistica e la procedura per l'esclusivo invio informatico delle segnalazioni via sito *web*.